

N. R.G. 5/2018



**TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA**  
**SEZIONE FALLIMENTARE**  
Il Tribunale

riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:

dott. Stefano Brusati	Presidente
dott. Antonino Fazio	Giudice relatore
dott. Stefano Aldo Tiberti	Giudice

sentito il Giudice relatore;

letti gli atti, sentito il giudice relatore, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10.12.2018, osserva quanto segue.

**1. Fatti e svolgimento della procedura.**

Con domanda c.d. "prenotativa" ex art. 161 comma 6 L.Fall. - c.d. concordato in bianco o con riserva - depositata presso il Tribunale di Piacenza in data 29.06.2018, la società GETECMA S.P.A., in persona del liquidatore e legale rappresentante *pro tempore* dott.ssa ELENA GAZZANIGA (GZZLNE77T67M109K) con domicilio in Piacenza C.so Vittorio Emanuele II n. 171 c/o studio legale Fornaroli, chiedeva l'ammissione ai benefici della procedura di concordato preventivo, con espressa riserva di successivo deposito della documentazione di cui all'art. 161 l.f..

Con decreto **di apertura** del procedimento concordatario (ancorché non formalmente dichiarata) del 06.07.2018 l'allora presidente del collegio fallimentare dott.ssa Stefania DI RIENZO nominava giudice delegato il dott. Antonino FAZIO e (pre)commissario giudiziale il dott. Marco TODESCHINI; assegnava alla ricorrente termine sino al 60° giorno dalla comunicazione del provvedimento per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione ex art. 161, secondo e terzo comma, l.f., disponendo altresì il deposito di relazioni mensili ex art. 161, ottavo comma, l.f., aventi ad oggetto l'attività nel frattempo svolta dalla società.

In data 10.07.2018 il fascicolo veniva assegnato e diveniva disponibile al

Giudice Delegato Dott. Antonino Fazio.

Con decreto del 09.08.2018, comunicato dalla Cancelleria il 13.08.2018, su istanza della ricorrente e parere favorevole del (pre)commissario giudiziale, veniva concessa ulteriore proroga di 60 giorni per il deposito della proposta e del piano concordatario.

In data **04-07.10.2018** la ricorrente, previo deposito delle relazioni mensili di aggiornamento ex art. 161, ottavo comma, l.f., depositava la proposta ed il piano di concordato ex art. 161 l.f. sottoscritti dal legale rappresentante e dai Professionisti di fiducia dott. Massimo Mustarelli e Avv. Maurizio Orlando, corredati dalla relazione ex art. 161, terzo comma, l.f. a firma del Dott. Massimo D'AMATO che attestava la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano concordatario. Ai sensi del quinto comma dell'art. 161 l.f., la stessa veniva inoltre comunicata al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Piacenza.

Ritualmente richiesto, il (pre)commissario dott. Todeschini rendeva parere sostanzialmente favorevole in data **21.11.2018**.

Con decreto del **10.12.2018**, il Tribunale di Piacenza, ritenuta la sussistenza di profili di criticità tali da non poter escludere la declaratoria di inammissibilità della domanda, fissava udienza al **28.01.2019**. In esito a detta udienza, udita la discussione, sentito il relatore, con provvedimento del **28.03.2019** il Collegio, ritenuta la sussistenza dei presupposti stabiliti dall'art. 160 l.f. ed accertata la ritualità della domanda ex art.161 l.f., dichiarava **ammissibile la domanda** di concordato preventivo della società GETECMA SPA, confermando quale giudice delegato il Dott. Antonino FAZIO e quale commissario giudiziale il Dott. MARCO TODESCHINI; fissando l'adunanza dei creditori al **18.09.2019**.

Con provvedimento del **10.04.2019** il Tribunale altresì apriva la procedura competitiva ex art. 163-bis L.Fall., prevedendo la proposta l'alienazione del ramo d'azienda all'affittuario offerente. L'aggiudicazione avveniva in data **14.06.2019**. Con provvedimento del **22.07.2019** il Collegio autorizzava la stipula dell'atto notarile conclusivo della predetta procedura competitiva.

Il Commissario depositava la propria relazione ex art. 172 L.F. in data **03.07.2019**. Venivano eseguite le comunicazioni e pubblicazioni di rito.

All'adunanza del **18.09.2019** si dava atto dell'ammissione al voto di creditori per complessivi Euro 8.628.493,70, con conseguente *quorum* ad Euro 4.314.246,86, con i seguenti esiti: voti favorevoli per Euro 1.213.590,39 e voti contrari per Euro 166.716,37. Sicché non venivano raggiunte le maggioranze di legge, avendo molti creditori preferito risersarsi di far pervenire dichiarazione di voto nel più ampio termine dei 20 giorni

successivi, ex art. 178 comma 4 L. Fall.. **Le maggioranze, per teste e per crediti, venivano raggiunte in tale termine.** Con relazione dell'11.10.2019 il Commissario giudiziale comunicava infatti che, con le dichiarazioni nelle more pervenute, si perveniva ai seguenti esiti:

- voti favorevoli **Euro 6.673.407,82 (77,34%)**;
- voti contrari: **Euro 166.716,37 (1,93%)**.

Non veniva svolta alcuna opposizione.

Il Giudice delegato, ai sensi dell'art. 180 L.Fall., ne riferiva al Tribunale che con decreto del **05.12.2019** fissava l'udienza camerale del **13.01.2020** per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, disponendo la pubblicazione ex art. 17 e la notificazione, a cura della debitrice, al commissario giudiziale e ai creditori dissenzienti.

In esito all'udienza, il Tribunale riservava la decisione.

\*\*\*\*\*

## **2. La proposta concordataria.**

La proposta ed il piano concordatario in esame hanno carattere liquidatorio puro, senza suddivisione dei creditori in classi. Il loro contenuto può essere così sintetizzato

- a) cessione del ramo d'azienda, che è stata già eseguita in seno alla procedura competitiva ex art. 163-bis L.Fall. di cui s'è detto;
- b) abbattimento del passivo mediante rinuncia alla propria pretesa da parte dei creditori Monteverdi Oscar, Greeninvest s.r.l., Alfaced s.r.l. (quest'ultima è rinuncia parziale);
- c) apporto di finanza esterna - in realtà, come si dirà in prosieguo, finanziamento postergato - da parte del sig. Monteverdi Oscar per complessivi 1 milione 750 mila euro; finanziamento espressamente finalizzato a garantire il raggiungimento della percentuale del 20% di soddisfacimento dei creditori chirografari;
- d) liquidazione degli immobili ad un prezzo auspicabilmente pari ad Euro 2.090.000, giuste perizie di stima in atti;
- e) liquidazione dei beni mobili (valore stimato Euro 61.066,92), delle partecipazioni in altre società (la tedesca Gleitlager Holding GmbH, valore stimato Euro 12.500,00);
- f) incasso dei crediti esigibili stimati in Euro 721.000,98 (già incassati alla data della relazione ex art. 172 L.F. per Euro 460.168,98), di ulteriori crediti per Euro 51.143,28, di crediti tributari per Euro 177.992,07;
- g) incasso dei canoni di affitto del ramo d'azienda, di Euro 120.000,00;

- h) incasso dei canoni di locazione degli immobili, per Euro 232.500,00;
- i) liquidità disponibile (Euro 134.613,46 al 29.06.2018);

Per maggior comodità espositiva si riporta il prospetto analitico redatto dal Commissario Giudiziale evidenziando trattarsi di dati verificati alla data del **24.12.2019**:

**Riepilogo delle fonti**

ATTIVO DELLA PROCEDURA	Verificato dal Commissario Giudiziale (valori in €)
Cespiti Aziendali	61.260,00
Patrimonio Immobiliare	2.518.000,00
Immobilizzazioni finanziarie	75.000,00
Rimanenze finali	28.220,00
Crediti commerciali	871.008,98
Altri crediti	51.143,28
Credito Erariale	177.992,07
Disponibilità liquide	134.613,46
Canone locazione ramo azienda	120.000,00
Cessione ramo azienda	260.100,00
Affitto immobile	206.667,00
Transazione ex art. 2893 c.c. (eventuali contestazioni)	1.000.000,00
Liquidità esterna	750.000,00
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>6.254.004,79</b>

Occorre tuttavia specificare, in primo luogo, che le disponibilità liquide complessivamente facenti capo alla società proponente, alla data del 24.12.2019, erano le seguenti:


- Euro 325.966,12 sul conto intestato alla Procedura (c/o B.P.Sondrio – filiale di Cremona); e, quanto ai conti intestati alla Società proponente:
- Banca Carige c/c n. 359980 € 93.781,35 (saldo al 17.12.2019)
- Cassa Rurale ed Artigiana di Binasco c/c n. 0002/007/373972/37 € 564.305,85 (saldo al 20.12.2019)
- Credit Agricole c/c n. 00020/30287495 € 148.408,62 (saldo alla data del 16.12.2019)

In secondo luogo, che la voce “canone locazione ramo azienda” per Euro 120.000,00 va correttamente intesa come canoni da pagarsi fino all’avvenuta cessione del ramo d’azienda; e che l’importo di tale cessione, pari ad Euro 260.100,00, è già stato incassato.

A

2  
.

Quanto al fabbisogno concordatario, conviene anche qui per comodità espositiva riportare lo schema dei dati verificati dal Commissario Giudiziale:



*[Handwritten signature]*

Spese giustizia	€	219.706,98
Passività in prededuzione	€	384.493,00
<b>Totale passività in prededuzione</b>	<b>€</b>	<b>604.199,98</b>
Le passività privilegiate	€	3.378.478,81
<b>Totale passività in privilegio e in prededuzione</b>	<b>€</b>	<b>3.982.678,79</b>
Le passività chirografarie	€	9.296.548,62
<hr/>		
<b>TOTALE FABBISOGNO DELLA SOCIETÀ</b>	<b>€</b>	<b>13.279.227,41</b>

Si prevede quale ragionevole durata dell'attività liquidatoria il termine di tre anni dall' omologa (originariamente, aprile 2022).

Si prevede infine, entro i primi sei mesi dall'omologa, il pagamento integrale dei creditori muniti di prelazione e dei chirografari nella misura del **24,43% così come rideterminata dal Commissario Giudiziale**, al netto delle spese prededucibili.

### 3.1. Valutazioni del Tribunale: a) il sindacato giurisdizionale.

Si tratta di un concordato puramente liquidatorio, con le conseguenti ricadute in punto di valutazione della fattibilità, giuridica ed economica, nella ben nota prospettiva di verifica della causa concreta del negozio concordatario (Cass. Sez. Un. 1591/2013; Cass. 26332/2016; Cass. 9061/2017; da ultimo Cass. 21175/2018). Al riguardo si è ancor recentemente ribadito che *"In tema di concordato preventivo, il tribunale è tenuto ad una verifica della fattibilità del piano per poter ammettere il debitore alla relativa procedura, che comprende, non solo la fattibilità giuridica, ma anche quella economica, ove il piano si riveli "prima facie" irrealizzabile"* (Cass. 5825/2018); più in dettaglio, che il vaglio preliminare della *"fattibilità giuridica, intesa come verifica della non incompatibilità dello stesso con norme inderogabili, non incontra particolari limiti"* mentre *"il controllo sulla fattibilità economica, quale realizzabilità in concreto del piano proposto dal debitore, può essere svolto solo nei limiti nella verifica della sussistenza o meno di una manifesta sua inettitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati"* (per questi rilievi Cass. 4790/2018). Tanto premesso, può procedersi all'esame dei profili della proposta particolarmente

problematici, sia in sé (come questione giuridica di oggettiva complessità) sia come condizioni caratterizzanti la proposta.

### 3.2. (segue) b) la soglia del 20% offerto ai chirografari

Quanto alla specifica condizione di ammissibilità di cui agli artt. 160, ult.comma e 161, comma 2, lett. e), L.Fall., com'è noto il D.L. 83/2015 ha modificato tali norme introducendo la previsione, per cui, nei soli concordati liquidatori, *"in ogni caso la proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari"* (art. 160 ult.comma) e, con dichiarata simmetria, *"in ogni caso la proposta deve indicare l'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore"* (art. 161 comma 2 lett. e) Le norme, invero di formulazione non perspicua, appaiono di problematica interpretazione sotto più profili. Questo Ufficio, comunque, ha già avuto modo di orientarsi - in conformità alle indicazioni della più avveduta dottrina e della più convincente giurisprudenza - nel senso che la condizione di ammissibilità sia costituita dalla *"soddisfazione"* (dunque non il solo pagamento in danaro) di *"almeno il venti per cento" dei crediti in chirografo*, in riferimento non al singolo creditore bensì al totale (App. Bologna n. 719 del 21.03.2017), atteso che *"il termine "pagamento" non debba intendersi in senso proprio, ma come equivalente di "soddisfazione" e viceversa (il che non costituisce evento singolare nel contesto concordatario - si vedano lo stesso art. 160, co. 2 e l'art. 177, co. 2 e co. 3 - e più in generale concorsuale, come è dimostrato in modo emblematico dall'art. 102 co. 2), [...]"* (Trib. Pistoia 29.10.2015). Si è altresì rimarcato che le disposizioni predette, pur implicando *"l'assunzione nei confronti del ceto creditorio di un impegno forte, serio e vincolante"* (Trib. Mantova 2.3.2017), non configurano un'obbligazione di risultato in capo al proponente, non teorizzabile sia in difetto di espressa previsione normativa - proprio in sede di conversione del D.L. 83/15 sono stati eliminati quei passaggi che potevano risultare equivoci: la locuzione *"utilità procurata"* in favore di ciascun creditore nell'art. 161, co. 2, lett. e); la locuzione *"impegno al pagamento"* nell'art. 163 co. 5.; la locuzione *"se non risulta"* nell'art. 163-bis - sia in ragione della inevitabile, ed impreteribile, **alea che caratterizza la liquidazione**. In definitiva, ritiene il Collegio di ribadire che la condizione di ammissibilità in parola sussista qualora il piano concordatario preveda quale **ragionevole ipotesi** quel livello di soddisfazione e non appaia **manifestamente inidoneo** al

conseguimento di tale obiettivo; con la conseguenza che l'eventuale mancato raggiungimento dell'obiettivo di soddisfazione dei chirografari nella misura del 20%, non risultando prognosticabile con la veduta sufficiente certezza *ex ante*, bensì accertabile unicamente *ex post* in esito all'attività liquidatoria da porsi in essere successivamente all'omologa, si colloca strutturalmente nella fase di *esecuzione* del concordato ed assumerà rilevanza, pertanto, unicamente ai fini della valutazione dell'*inadempimento degli obblighi concordatari* e di una eventuale risoluzione del concordato (sol che ne ricorrano i presupposti). Per questi rilievi sia consentito il riferimento a Trib. Piacenza 31.07.2018, cui si rinvia per ulteriori approfondimenti.

### 3.3. (*segue*): ulteriori profili problematici di ammissibilità.

Tra i profili problematici su cui il Tribunale ha sollecitato l'approfondimento da parte della proponente v'era la riferita offerta, da parte del sig. Monteverdi, ex-socio ed ex-amministratore, della somma di 1 milione di Euro; nei modi e termini in cui era formulata essa appariva finalizzata ad una sorta di "transazione anticipata" di un'azione di responsabilità allo stato neppure proposta; formulata nell'interesse anche di altri soggetti (amministratori e sindaci ed eredi) senza mandato in tal senso; soggetti nei cui confronti la Getecma s.r.l. avrebbe rinunciato "*ad esercitare qualunque pretesa, a qualunque titolo e presso ogni sede*" senza il minimo elemento di valutazione dei profili di responsabilità ascrivibili a ciascuno dei soggetti coinvolti e, in tal modo, configurando sostanzialmente una sorta di liquidazione anticipata e forfettaria di un credito risarcitorio allo stato neppure quantificabile. Analoghe considerazioni vanno svolte per l'offerta, formulata dagli eredi del defunto amministratore Lombardi Paolo, del pari neppure valutabile in concreto.

Sul punto, tuttavia, la proponente ha avuto modo di chiarire la sussistenza di ragioni di oggettiva convenienza, per il ceto creditorio, di detta iniziativa del Monteverdi: sia perché tale somma è immediatamente messa a disposizione della procedura, a semplice richiesta, da un garante (la società CA Indosuez Fiduciaria s.p.a. di Milano) che appare solvibile, essendo il versamento di tale somma soggetto all'unica condizione dell'omologa del concordato; sia perché l'immediata disponibilità di tale somma si lascia preferire, in termini di certezza sia del risultato utile sia dei tempi in cui conseguirlo, rispetto all'alea di un giudizio contenzioso di responsabilità dai tempi non prevedibili.

Maggiormente problematico era invece l'apporto di ulteriori Euro

8

750.000 da parte del Monteverdi. Contro la formale qualificazione in termini di "finanza esterna" o "nuova finanza" depone infatti l'espressa previsione di un diritto del Monteverdi alla restituzione della parte che dovesse eventualmente residuare dopo la soddisfazione dei creditori nella misura minima del 20%. Poiché la causa negoziale è, con tutta evidenza, quella del mutuo, e poiché si prevede espressamente che l'obbligazione restitutoria sia limitata all'eccedenza rispetto a quanto strettamente necessario per il conseguimento della soglia del 20% predetto - sicché, in ipotesi, ove essa venisse raggiunta altrimenti, il mutuante avrebbe diritto alla restituzione dell'intero - si tratta di un finanziamento strutturalmente *postergato* e non già di un apporto di capitale "a fondo perduto", che avrebbe assicurato maggior stabilità alla proposta concordataria incrementando le *chances* di adempimento.

In ogni caso, in assenza di opposizioni sui predetti profili problematici - di cui i creditori sono stati ampiamente informati esprimendo, pertanto, un voto pienamente consapevole oltre che rituale - deve ritenersi che l'eventuale loro riemersione futura, in quanto evento futuro ed incerto, collocandosi nella fase di esecuzione del concordato potrà, al più, costituire materia per un giudizio di risoluzione ove ne ricorrano gli ulteriori presupposti e condizioni.

4. Alla luce di quanto sin qui esposto, ritiene il Collegio che a termini dell'art. 180 co.3 l.f., sussistano i presupposti per omologare il concordato preventivo in esame, in quanto la procedura si è svolta regolarmente e sono state raggiunte le maggioranze previste dalla legge (vigente al tempo dell'apertura della procedura) per l'approvazione della proposta, ritenendosi così conclusa la fattispecie negoziale derivante dalla proposta concordataria e dall'accettazione della stessa da parte dei creditori che hanno espresso il proprio voto in relazione al contenuto della proposta e sulla base di una corretta e completa informazione circa la diversa valutazione delle prospettive di liquidazione del patrimonio societario espressa dal Commissario giudiziale nella relazione ex art. 172 l.f.

La necessaria premessa metodologica, che questo Ufficio ritiene opportuno ribadire, è che spetta al Tribunale il solo controllo della regolarità formale e sostanziale del procedimento ai fini di consentire ai creditori di poter assumere una decisione informata, consapevole e responsabile (Cass. 21860/2010; Cass. 13818/2011; Cass. Sez. Unite 1521/2013; Cass. 24970/2013; Cass. 11423/14; App. Milano 12 luglio 2017). In particolare le Sezioni Unite, rilevando che il controllo del giudice è un controllo di legalità e mai di merito della proposta e del piano (essendo riservata ai creditori la

valutazione della convenienza e della fattibilità economica della proposta), hanno chiarito che nell'ambito di tale controllo il giudice deve verificare la correttezza del procedimento e la fattibilità giuridica del concordato, che si risolve nella idoneità della proposta elaborata dal debitore a consentire il superamento dello stato di crisi e al riconoscimento ai creditori di una *"sia pur minimale consistenza del credito... in tempi di realizzazione contenuti"* ("causa concreta" del concordato). Il Tribunale è dunque chiamato a valutare tutti gli aspetti che incidono sulla legalità del procedimento: la regolarità della documentazione, la congruità e la logicità dei contenuti della relazione del professionista asseveratore, la corretta informazione dei creditori, la possibilità giuridica di dare esecuzione alla proposta, l'idoneità della proposta a soddisfare in qualche misura i diversi crediti nei termini di adempimento previsti. Si parla al riguardo di fattibilità giuridica - per sintetizzare in tale locuzione il controllo di legalità sostanziale rimesso al Tribunale - in contrapposizione alla fattibilità economica, espressione che indica il giudizio prognostico circa il possibile esito del concordato ed in particolare, ed in ultima analisi, il *tasso intrinseco di rischio economico* della proposta. Questo è un rilievo che il Collegio ritiene imprescindibile ai fini del corretto inquadramento dell'istituto concordatario. È principio cardine del nuovo diritto concorsuale la devoluzione ai creditori della *governance* della crisi d'impresa: la crisi prima, e l'insolvenza poi, traslando sul creditore il rischio economico dell'impresa, lo riqualificano come "finanziatore involontario": egli ha infatti eseguito prestazioni la cui contropartita è costretto, *obtorto collo*, ad attendere a causa del persistente inadempimento del suo debitore. La soggezione a tale rischio fonda la sua legittimazione a determinare modi e termini della ristrutturazione economica, finanziaria ed organizzativa dell'impresa. Ciò appare coerente e funzionale alla soppressione dei poteri di direzione officiosa della procedura - in attuazione del "giusto processo di fallimento" - essendo la terzietà ed imparzialità del giudice strutturalmente incompatibili con il sindacato sul merito di ciò che è stato costruito nella prassi, codificato sin dal codice di commercio, e ribadito nella riforma del biennio 2005-2007, come **negozio giuridico tra privati**.

Giova altresì in considerazione dell'impronta squisitamente negoziale che il legislatore ha voluto attribuire alla procedura di concordato preventivo e dei principi di diritto enucleati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass.S.U. 23.1.2013 n.1521), devono ritenersi esclusi dal sindacato del Tribunale in sede di omologazione le valutazioni sulla meritevolezza del debitore, sul contenuto della proposta e sulla percentuale offerta, nonché in ordine alla convenienza complessiva ed alla cd. fattibilità

economica della proposta, il cui giudizio è riservato eminentemente al ceto creditorio, al quale va assicurata una puntuale informazione delle ragioni che sostengono al contrario una prognosi negativa circa l'attuazione del piano concordatario, sulla base delle verifiche e degli accertamenti condotti su impulso del Commissario giudiziale a seguito dell'apertura della procedura;

Al riguardo va osservato che la valutazione sulla fattibilità giuridica è positiva, alla luce di quanto sin qui esposto e condivise, nei modi e termini che si sono detti, le valutazioni del Commissario Giudiziale e dell'Attestatore indipendente;

Va altresì rimarcato che, nel caso di specie, la mancata presentazione di formali opposizioni di creditori dissenzienti nel presente giudizio di omologazione preclude al Tribunale l'esercizio dei più penetranti poteri di sindacato del piano concordatario, previsti dall'art. 180 co.4 l.f..

Va considerata infine l'opportunità di riservare all'esito di apposita istanza del nominando Liquidatore, previo interpello delle disponibilità, la nomina dei componenti il Comitato dei creditori in rappresentanza delle diverse categorie del ceto.

5. Quanto **all'esecuzione del concordato**, al Commissario giudiziale viene demandato il controllo generale circa l'attività della società, da espletare in seguito alla comunicazione degli atti di straordinaria amministrazione, fermo restando che il Liquidatore nominando si atterrà alle seguenti modalità:

a. provvedere alla liquidazione dei beni sociali attenendosi alle disposizioni previste dall'art. 182 l.f., che richiedono l'autorizzazione del Comitato dei creditori per la vendita di beni immobili o mobili registrati, con acquisizione del parere del Commissario giudiziale;

b. trasmettere ogni sei mesi al Giudice delegato una dettagliata relazione sullo stato della liquidazione e le somme disponibili, raccogliendo preventivamente le osservazioni del Comitato dei creditori ed il parere del Commissario giudiziale;

c. acquisire l'assenso del Commissario giudiziale, previo parere del Comitato dei creditori, per il compimento di altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione e per la nomina di avvocati, coadiutori o ausiliari tecnici, notiziando il Giudice delegato;

d. versare le somme ricavate dall'attività di liquidazione e destinate al riparto tra i creditori sul conto corrente intestato alla procedura concorsuale, dal quale potranno essere effettuati direttamente i prelievi necessari, di importo non superiore ad euro 5.000,00, occorrendo l'assenso

del Commissario giudiziale per prelievi di importo superiore, trasmettendo comunque ogni semestre copia dell'estratto conto al Commissario giudiziale, al Comitato dei creditori, che potranno presentare osservazioni al Giudice delegato;

e. informare tempestivamente il Giudice delegato, il Commissario giudiziale ed il Comitato dei creditori di ogni circostanza suscettibile di determinare l'impossibilità di pervenire all'attuazione del piano concordatario, anche ai fini della valutazione delle iniziative per la risoluzione del concordato ai sensi dell'art. 186 l.f.;

f. predisporre progetti di riparto, da sottoporre al parere del Commissario giudiziale e del Comitato dei creditori, notiziando il Giudice delegato, qualora le disponibilità liquide consentano l'attribuzione ai creditori di una percentuale non inferiore al 10% dell'attivo ripartibile indicato nel piano concordatario, nel rispetto delle cause di prelazione e con esclusione dei crediti contestati o condizionali;

g. effettuare i pagamenti ai creditori a mezzo bonifico bancario o assegno circolare, trasmettendo al Commissario giudiziale, al Comitato dei creditori copia della relativa documentazione;

h. depositare le somme relative ai crediti contestati (maggiorati degli interessi maturati, ove si tratti di crediti ipotecari o privilegiati), ovvero quelle dovute ai creditori irreperibili, in separato libretto di deposito bancario intestato alla procedura concorsuale con allegato elenco nominativo dei creditori cui si riferiscono e dei relativi importi; somme vincolate all'ordine del giudice; lo svincolo verrà disposto dal Giudice delegato, su richiesta del creditore in caso di irreperibilità, mentre per i crediti contestati lo svincolo sarà disposto su richiesta del creditore o della società debitrice, corredata dalla documentazione relativa alla definizione della controversia con sentenza passata in giudicato o con transazione;

i. depositare un rendiconto della gestione, una volta terminate le operazioni di liquidazione e di riparto tra i creditori, da sottoporre al parere del Commissario giudiziale e del Comitato dei creditori;

6. In corrispondenza all'indicazione contenuta nella proposta approvata dai creditori, il piano concordatario dovrà essere adempiuto entro il termine di 3 anni dalla data di deposito del presente provvedimento.

P.Q.M.

visti gli artt. 180, 181, 182 l.f.,

- OMOLOGA il concordato preventivo proposto da GETECMA SPA srl in liquidazione, con sede in CORTEMAGGIORE (PC) VIA SALVO D'ACQUISTO 1
- CONFERMA il dott. Antonino FAZIO quale Giudice delegato ed il dott. Marco TODESCHINI quale Commissario giudiziale;
- NOMINA Liquidatore giudiziale l'avv. ILARIA ROSSI
- RISERVA la nomina dei componenti del Comitato dei creditori:
- DICHIARA chiusa la procedura di concordato preventivo;
- MANDA la Cancelleria per la pubblicazione a norma dell'art. 17 l.f. e le comunicazioni previste dall'art. 180 co.5 l.f..

Piacenza, 12.2.2020

Il Giudice estensore

Il Presidente

**Depositato in cancelleria**

oggi, 14 FEB 2020  
IL CANCELLIERE S  
(Maria Rosa GATTI)